

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Il ricorrente espone che , in data 25.05.2022 e 06.03.2023, stipulava due contratti di finanziamento con l'intermediario. A causa di difficoltà nel far fronte al regolare pagamento delle rate di rimborso, in data 10.03.2025 le parti sottoscrivevano un accordo di rinegoziazione. In data 17.06.2025, a seguito della presentazione di una richiesta di accesso al credito presso altro intermediario, veniva a conoscenza della segnalazione di ritardi di pagamento relativi alle rate di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2025. Nel corso dell'interlocuzione precedente al ricorso, l'intermediario dichiarava di aver inviato il relativo preavviso, allegando copia di due comunicazioni di sollecito di pagamento asseritamente notificate nel mese di Gennaio 2025 e riferite esclusivamente alle rate di Dicembre 2024, per le quali il ricorrente aveva già regolarmente provveduto al pagamento. Ciò posto, deduce l'illegittimità delle segnalazioni, rilevando sia il mancato invio del preavviso di segnalazione che l'assenza del presupposto sostanziale, tenuto conto dell'intervenuto accordo di rinegoziazione del debito.

Alla luce di quanto dedotto, il ricorrente domanda la cancellazione della segnalazione, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificabile in via equitativa in € 500,00 nonché il rimborso delle spese legali.

L'intermediario, previa sua costituzione, rileva che l'andamento irregolare dei pagamenti risulta attestato, relativamente ad entrambi i rapporti, dall'invio delle lettere di sollecito ed anche dalla concessione di un periodo di sospensione delle rate, concordato onde consentire il pagamento delle rate insolute mediante un piano di rientro. Con la sottoscrizione dei suddetti accordi, inoltre, il cliente attestava di essere consapevole, tra le altre cose, della presenza di segnalazioni già effettuate in

relazioni ai mancati pagamenti pregressi, quale è il caso che ci occupa.

Sicché le segnalazioni oggetto di contestazione erano riferibili non già alle rate oggetto di sospensione, quanto a quelle risultate impagate antecedentemente all'accordo di sospensione, sanate con il contestuale piano di rientro concesso.

Fermo quanto sopra dedotto, dichiara di aver disposto, al solo fine di definire la controversia, la cancellazione della segnalazione contestate, nonché il rimborso della somma di € 20 a titolo di spese di procedura.

In ordine alla richiesta risarcitoria eccepisce la mancata allegazione di elementi oggettivi volti a dimostrare la sussistenza e l'entità del danno. Si oppone, infine, alla domanda di rimborso delle spese legali.

Il ricorrente, preso atto della cancellazione delle segnalazioni, ha insistito unicamente per l'accoglimento della domanda risarcitoria e di rimborso delle spese legali. L'intermediario si è riportato alle controdeduzioni eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria alla luce della legittimità sia formale che sostanziale delle segnalazioni.

DIRITTO

Il ricorso non va accolto.

Come precisato nella parte in fatto, parte resistente ha provveduto alla cancellazione delle segnalazioni in Crif ed in Sic.

Ne deriva che in ordine alla domanda diretta ad ottenerla deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente conseguito il bene della vita con essa perseguito.

Resta da esaminare nel merito la domanda con la quale il ricorrente chiede che gli venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danno reputazionale patito in conseguenza delle segnalazioni. La controversia *de qua* riguarda la contestazione di una segnalazione negativa in sic , perché non preceduta dai presupposti che ne legittimano l'effettuazione .

Al riguardo, il Collegio preliminarmente ritiene doveroso precisare che la legittimità della segnalazione del nominativo del debitore nei sistemi di informazione creditizia va accertata sulla base di quanto dispone l'art. art. 125, comma 3, Tub, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, a tenore del quale *“i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”*-

La materia risulta altresì disciplinata, quanto al presupposto sostanziale dell' eventuale segnalazione, dalla Circolare n. 139/1991, delle Banca d'Italia, la quale al cap. II, sez. 2, par. 1.5. prevede che *“l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario circa la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”*.

Quanto al passaggio “a sofferenza” e correlata informativa, il cap. 1, sez. 1, par. 4 della stessa Circolare stabilisce che “Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza)”. Ulteriore fonte normativa, sia pure non di livello primario , è l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, il quale prevede che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la legittimità della segnalazione sussiste se , da un canto , sono effettivamente ravvisabili i fatti di inadempimento dedotti dal segnalante e , dall'altro , se

risultano osservate le norme che pongono a suo carico di preavvisare il cliente persona fisica della prima iscrizione pregiudizievole.

Al riguardo, dalle evidenze documentali emerge che le rate di gennaio e febbraio 2025 sono state versate in ritardo e non vi è prova dell'invio del preavviso.

Quanto alle rate da marzo a giugno del 2025 risulta che il ricorrente le ha pagate in adempimento del contratto stipulato allo scopo di dilazionarne il versamento.

Sicché, è evidente che la cancellazione ad opera di parte resistente è stata determinata dall'acquisita e sopravvenuta sua consapevolezza che la segnalazione non era legittima, in quanto non preceduta dal preavviso, indispensabile al fine di consentire al debitore di poter sviluppare le sue difese e, al contempo, di sanare eventualmente l'esposizione debitoria.

Pur dovendosi prendere atto dell'illegittimità evidenziata, ritiene il collegio di non dover accogliere la domanda risarcitoria, dal momento che dagli atti si ricava che vi sono stati perduranti e molteplici ritardi, tanto che ne è scaturito un accordo con il quale al ricorrente è stata concessa una dilazione nei versamenti delle rate.

Inoltre, non va trascurato che, quanto al profilo in esame, rileva anche il contegno dell'intermediario che, essendosi estrinsecato nell'aver provveduto *motu proprio* alla cancellazione, concorre a ridurre se non ad escludere il pericolo di un pregiudizio alla reputazione finanziaria del ricorrente.

Sul punto, peraltro, va richiamato l'orientamento dei Collegi secondo cui, "con specifico riferimento al danno non patrimoniale, l'orientamento consolidato dell'ABF ne esclude la risarcibilità laddove la segnalazione sia illegittima unicamente sotto il profilo formale della carenza di preavviso, perché in tali casi il segnalato non vanta la reputazione di buon pagatore (Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 1642 del 17/01/2019).

P.Q.M.

Il Collegio, respinta ogni altra domanda, dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE